

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1056)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1980 (V. Stampato n. 1777)

presentato dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° agosto 1980*

**Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo
alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani
e loro familiari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è elevato a lire 12.000.000.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

« L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in lire 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale ».